

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

---

## CONVENZIONE TRA IL FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA – E LA KTESIOS S.p.A. PER LE RITENUTE MENSILI SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA MEDIANTE ATTO DI DELEGA (PERIODO 2007)

Il **Fondo Di Assistenza Per Il Personale Della Pubblica Sicurezza** – (per il seguito chiamato “Fondo di Assistenza”) C.F. n. 80183070582 rappresentato dal Consigliere Delegato I° Dirigente della P.d.S. Dott.ssa Giovanna Morgillo

E

la KTESIOS S.p.A. con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 154 – 00186 – ROMA - (codice fiscale n. 04084061003), nella persona del procuratore speciale Dott.ssa Gabriella BASTELLI, nata a Roma il 9.11.1956, residente in Roma Viale Carso, 57.

VISTE

- Le circolari n. 46 (prot. n. 164511), n.63 (prot. n. 193711) e n. 29 (prot. n. 124962), rispettivamente dell’8 agosto 1995, del 16.10.1996 e dell’11.3.1998, emanate dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica – Ragioneria Generale dello Stato in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;
- La procura speciale repertorio 21956 atto 7091 del 17.04.2005, con al quale il Consigliere Delegato della La KTESIOS S.p.A. Ing. Massimo MINNUCCI nato a Roma il 26.07.1958 conferisce procura speciale per la stipula di convenzioni per l’estinzione di prestiti mediante l’istituto della delegazione, alla dott.ssa Gabriella BASTELLI;

convengono e stipulano quanto segue:

### Art. 1

Il Fondo di Assistenza al fine di venire incontro alle esigenze del personale interessato, tramite i competenti Uffici periferici, si impegna ad operare le ritenute sulle competenze mensili dei propri dipendenti, che rilasciano apposita delega a favore della KTESIOS S.p.A. per l’estinzione di prestiti mediante l’istituto della delegazione, (in seguito definite anche delegazioni convenzionali) tranne nei casi:

- a) in cui si verifichi interruzione o sospensione degli assegni;

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

---

- b) in cui sugli emolumenti mensili dei deleganti sia già presente una delegazione di pagamento per l'ammortamento di un prestito derivante da delegazione convenzionale;
- c) in cui sugli emolumenti mensili dei deleganti sia già presente una cessione ed un piccolo prestito. Per cessioni garantite si intendono quelle erogate dall'Inpdap, quelle erogate da società finanziarie o istituti di credito autorizzati dall'Inpdap e garantite dal fondo di cui all'art. 16 del T.U. n. 180/1950 nonché quelle garantite da polizza assicurativa. Per piccoli prestiti si intendono i prestiti erogati dall'Inpdap ovvero i piccoli prestiti disciplinati dalla legge 29/06/1960, n. 656 ed erogati da società autorizzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La KTESIOS S.p.A. si impegna a curare direttamente l'istruttoria delle pratiche inerenti la concessione del prestito e ad erogare direttamente i prestiti al personale della Polizia di Stato interessato. In nessun caso potrà operare per il tramite di altre società, istituti, banche o altri intermediari anche se affiliati o facenti parte dello stesso gruppo

## **Art. 2**

Nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi causa, di sospensione ovvero al verificarsi di qualsiasi altro evento che comporti una mancata corresponsione di stipendio, l'Amministrazione non risponde degli importi ancora dovuti dal delegante né di eventuali ritardi nella trattenuta delle quote dovute.

## **Art. 3**

La misura delegata per ottenere prestiti e la relativa ritenuta non può superare i limiti previsti dal T.U. approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni e dovrà essere compatibile con quella per cessioni entro il limite della quota delegabile pari al quinto dello stipendio mensile comprensivo dell'indennità integrativa speciale al netto delle ritenute di legge, inclusa IRPEF.

In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal fondo di cui all'art. 16 dello stesso T.U. n. 180/1950 ovvero da assicurazione e/o con altre delegazioni di pagamento (es. premi per polizze assicurative, ecc.) comprese quelle la cui esecuzione è atto dovuto dall'Amministrazione (es. ritenute sindacali, ecc.) ovvero altre ritenute (es. pignoramenti, debiti erariali, assegno mantenimento al figlio o al coniuge, ecc.), non può, comunque, superarsi la metà della retribuzione al netto delle sole ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali.

Resta fermo che sulle competenze mensili del delegante può essere effettuata una sola delegazione di pagamento per l'ammortamento di prestiti derivanti da delegazione convenzionale.

## **Art. 4**

Nel caso in cui intervengano, successivamente all'accettazione della delegazione di pagamento e all'inizio delle ritenute, riduzioni della retribuzione, aventi carattere prioritario quali le ritenute per

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

---

recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n.295, le ritenute di ufficio per morosità ex art. 60, 61 e 62 del T.U. n.180/1950, i recuperi di qualsiasi natura relativi a debiti nei confronti dell'Amministrazione, le trattenute relative agli assegni di mantenimento, ai pignoramenti presso terzi o altre ritenute, la quota delegata continua ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà della retribuzione al netto delle sole ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali dopo aver detratto le su indicate ritenute e quelle, di qualsiasi natura eventualmente esistenti prima della delegazione di cui è oggetto la presente convenzione.

## **Art. 5**

L'Amministrazione della P.S. non risponde per propria inadempienza nei confronti del delegatario dipendente da azioni giudiziarie sugli stipendi.

## **Art. 6**

Per tutto quanto non previsto dalla convenzione si applicano i limiti di cedibilità di cui alle disposizioni del D.P.R. 180/50.

## **Art. 7**

I versamenti delle quote ritenute verranno effettuati dagli Uffici Amministrativi Contabili competenti, entro il 10 del mese successivo a quello nel quale le trattenute sono state eseguite con accreditamento sul conto corrente postale n. 60683000 o sul conto corrente bancario n. 5981 - CAB 3200 - ABI 5428 c/o la BANCA POPOLARE DI BERGAMO – CREDITO VARESINO, entrambi intestati alla KTESIOS S.p.A. – Corso Emanuele II, 154 – 00186 – ROMA.

## **Art. 8**

La KTESIOS S.p.A. si impegna, quale corrispettivo per l'attività prestata dal Ministero dell'Interno, a sostenere l'onere annuo in relazione alle deleghe sulla base del seguente calcolo:

- a) numero di deleghe x €0,84 x 12 mensilità;
- b) numero di deleghe di prima attivazione x €1,00 x 2 x 12 mensilità.

In caso di adeguamento degli importi sopra indicati ovvero di modifica del meccanismo di determinazione del corrispettivo, da parte del Ministero dell'Economia e della Finanze, La KTESIOS S.p.A. si impegna a corrispondere le eventuali differenze anche se riferite a periodi pregressi.

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

---

## **Art. 9**

LA KTESIOS S.p.A., contestualmente alla stipula della presente convenzione si impegna, in via anticipata per l'anno 2007, a versare una somma pari all'onere annuo corrispondente al numero di deleghe esistenti al 31 Dicembre 2006.

## **Art. 10**

LA KTESIOS S.p.A. entro il 31 Gennaio 2007 provvederà al versamento delle somme dovute per l'onere relativo all'anno 2006, riferito anche al maggior numero di deleghe effettivamente attivate nel predetto anno comprensive in tal caso del conguaglio per tale periodo.

## **Art.11**

La KTESIOS S.p.A. si impegna a garantire, che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori di almeno 5 (cinque) punti percentuali al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n° 108 – Disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Prestiti contro cessioni del quinto dello stipendio".

## **Art. 12**

Il versamento delle somme di cui agli artt. 9 e 10 dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 11283017 "dedicato" intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo, per essere introitato in conto entrate eventuali e diverse del Ministero dell'Economia e delle Finanze, capo X, capitolo 2368. La relativa attestazione dovrà essere trasmessa al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio T.E.P. e Spese Varie – Divisione I.

Le presenti modalità resteranno in vigore fino a quando non intervengano nuove disposizioni in tal senso da parte del citato Ministero.

## **Art. 13**

Nel caso in cui la KTESIOS S.p.A., non provveda ad effettuare il versamento previsto dal precedente articolo 12 ovvero delle differenze di cui al secondo periodo dell'art. 8, questa Amministrazione sospenderà la trattenuta delle ritenute di cui all'art. 1 della presente convenzione dandone comunicazione alla KTESIOS S.p.A.

La predetta sospensione non comporterà alcun pregiudizio nei confronti dei dipendenti interessati che resteranno comunque obbligati a provvedere autonomamente.

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

---

## **Art. 14**

Per la concessione dei prestiti dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica di cui agli allegati:A) e B).

L'atto di delega di cui all'allegato A) dovrà pervenire, in triplice copia, all'Ufficio Amministrativo Contabile che ha in carico la partita stipendiale del dipendente interessato, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal dipendente e dalla KTESIOS S.p.A. e produrrà effetti, nei limiti della presente convenzione, esclusivamente ad avvenuta accettazione da parte del medesimo Ufficio Amministrativo Contabile.

## **Art. 15**

La presente convenzione cesserà di produrre effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse per cessazione dal servizio.

## **Art. 16**

La presente convenzione decorre dal 1 Gennaio 2007 ed ha la durata di un anno e potrà essere rinnovata in forma scritta da esercitarsi almeno due mesi prima della data di scadenza. E' fatta salva la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti (con preavviso di almeno 60 gg.) senza restituzione dei ratei anticipati per servizio eventualmente non reso.

## **Art.17**

Nel caso in cui la convenzione non venga rinnovata le ritenute di cui all'art. 1 relative alle deleghe accettate dagli Uffici Amministrativo Contabili fino alla data di validità della convenzione continueranno ad essere operate a condizione che la società medesima provveda al pagamento degli oneri di cui all'art. 8 e 9 e continuino a sussistere, per la stessa, i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La mancanza delle condizioni di cui al precedente capoverso comporterà la sospensione delle ritenute di cui all'art. 1 senza alcun pregiudizio nei confronti dei dipendenti interessati comunque obbligati a provvedere autonomamente.

## **Art. 18**

Sono a carico della Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio T.E.P. e Spese Varie – 1<sup>a</sup> Divisione del Dipartimento gli adempimenti necessari per fornire agli uffici periferici competenti le indicazioni per una corretta trattenuta delle quote di ammortamento dei prestiti sulle competenze del personale Polizia di Stato nonché le definizioni delle eventuali problematiche riguardanti le modalità, i criteri e i limiti per operare nei confronti dei dipendenti le ritenute di cui all'art. 1 della presente convenzione. Sono altresì a carico del predetto Servizio T.E.P. e Spese Varie gli adempimenti necessari per determinare gli oneri di cui agli art. 8 e 9 e risolvere eventuali problematiche inerenti la relativa quantificazione.

# FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO  
(Legge 12/11/1964, n. 1279 - D.P.R. 9/5/1968)

---

## **Art. 19**

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetta a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della KTESIOS S.p.A.

Per il FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

I° Dirigente della P.d.S.

f.to Dottoressa Giovanna MORGILLO

Per la KTESIOS S.p.A.

f.to Dott.ssa Gabriella BASTELLI

Roma, 1 febbraio 2007